



CITTA' DI TORINO

**SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA**

**ATTO N. DEL 176**

**Torino, 09/03/2021**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Marco Alessandro GIUSTA     Alberto UNIA

Antonino IARIA                     Sergio ROLANDO

Maria LAPIETRA                     Marco PIRONTI

Francesca Paola LEON

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI - Alberto SACCO

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

**OGGETTO:** COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTÀ NEL RICORSO PROPOSTO AVANTI AL TAR PIEMONTE PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO-RIFIUTO DEL COMUNE DI TORINO SULL'ATTO DI DIFFIDA IN DATA 12.6.2020 PER OPERE ABUSIVE IN STABILE CONDOMINIALE SITO IN TORINO. (LITE N. 48/2021 ML)

Con ricorso proposto avanti al TAR Piemonte, notificato al Comune di Torino in data 11 febbraio 2021, *omissis* chiede "l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Torino sull'atto di diffida e significazione in data 12.6.2020, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata in pari data (doc. 7), con il quale la ricorrente ha chiesto all'Amministrazione Comunale di adottare nei confronti della *omissis* i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 33 e/o dall'art. 31 del DPR 380/2001 in ordine alle dieci unità immobiliari abitative abusivamente realizzate nel piano sottotetto dello stabile condominiale di via S. Pio V n. 4 in Torino, nonché l'accertamento dell'obbligo e la condanna del Comune stesso ad adottare nei confronti della

*omissis, previo accertamento dell'abusività delle opere realizzate dalla contro-interessata, un provvedimento ingiuntivo della demolizione delle opere preordinate alla realizzazione delle predette unità abitative e di riduzione in pristino dello 'status quo ante'; in subordine, per l'accertamento dell'obbligo del Comune intimato – qualora, nel corso del giudizio, dovesse risultare che il Comune stesso abbia adottato nei confronti della contro-interessata un provvedimento ingiuntivo della demolizione delle opere edilizie ed impiantistiche preordinate alla trasformazione del vano sottotetto in dieci appartamenti abitabili e della riduzione in pristino dello stato dei luoghi (di cui, allo stato, non è nota l'esistenza all'odierna ricorrente, né gli eventuali estremi identificativi) - di portare ad esecuzione tale provvedimento sanzionatorio mediante l'adozione di tutti gli atti acquisitivi delle opera abusive e/o di esecuzione in danno della demolizione e rimessione in pristino nei confronti dell'autore dell'abuso ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 31, commi 3 e 5, del DPR 380/2001 e mediante le operazioni materiali all'uopo occorrenti ai sensi dell'art. 21-ter e 21-quater della legge 241/1990; in ogni caso, per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Torino di provvedere sull'istanza della ricorrente di accertamento dell'inagibilità delle unità immobiliari abusivamente realizzate dalla contro-interessata nel piano sottotetto del predetto stabile condominiale di via S. Pio V n. 4 in Torino e per la condanna del Comune stesso ad adottare un provvedimento che attesti che, allo stato attuale, non può essere rilasciata alcuna certificazione di agibilità delle predette unità immobiliari della omissis e che, comunque, ne vieti l'utilizzo come abitazione e lo sgombero dei locali”.*

Visto il parere favorevole della Divisione Urbanistica e Territorio – Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità alla costituzione della Città nel giudizio promosso con il ricorso in oggetto poiché quest'ultimo si appalesa censurabile sotto diversi profili.

Considerato che censure e domande avversarie appaiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura comunale, presso la quale si elegge domicilio, si costituisca nel procedimento, come sopra promosso, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare la Città, in persona della Sindaca, a costituirsi nel giudizio in premessa descritto promosso avanti al TAR Piemonte dalla *omissis*, dando mandato alla Sindaca di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato all'Avvocatura comunale affinché provveda a tutti gli incumbenti e atti relativi con riguardo a ogni stato e grado, inclusa l'eventuale esecuzione, e con ogni facoltà di legge comprese quella di proporre domanda riconvenzionale e quella di resistere a eventuali motivi aggiunti e a ricorsi incidentali, e ivi eleggendo domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;

2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
Maria Lacognata

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Elena Brunetto

---

LA VICESINDACA  
Firmato digitalmente  
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Mario Spoto